



Determinazione n. 1472 del 27/12/2022

OGGETTO: D.P.R. 13 MARZO 2013, N° 59 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA CARTFER URBANIA SRL - SEDE LEGALE E STABILIMENTO IN VIA SANTA MARIA DEL PIANO N° 68 COMUNE DI URBANIA (PU) - SVOLGENTE L'ATTIVITÀ DI RECUPERO DI RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 - AMMINISTRATIVO - AMBIENTE - TRASPORTO PRIVATO
PACCHIAROTTI ANDREA**

VISTI

- il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n° 59, recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale (d'ora innanzi AUA);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 *"Norme in materia ambientale"* e in particolare la Parte III, la Parte IV e la Parte V;
- il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 227, recante la semplificazione di alcuni adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese;
- la legge 26 ottobre 1995, n° 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il decreto ministeriale 5 febbraio 1998 *"Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero"*;
- la legge regionale delle Marche 17 maggio 1999, n° 10 *"Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico e attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento e organizzazione amministrativa"* e in particolare:
 1. l'articolo 47, che disciplina, fra l'altro, l'attribuzione ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di adozione delle autorizzazioni allo scarico delle acque

Determinazione n. 1472 del 27/12/2022

reflue domestiche e assimilate nei corpi idrici superficiali e nel suolo, e delle autorizzazioni degli scarichi nelle pubbliche fognature;

2. l'articolo 49, che disciplina, fra l'altro, l'attribuzione alle Province delle funzioni amministrative in materia di adozione delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- la legge regionale delle Marche 25 maggio 1999, n° 12 *“Conferimento alle Province delle funzioni amministrative in materia di inquinamento atmosferico”*;
 - la deliberazione della Giunta regionale delle Marche 3 aprile 2002, n° 639 *“Leggi regionali n° 38/1998, n° 45/1998, n° 13/1999, n° 10/1999. Conferimento delle funzioni amministrative agli Enti Locali e trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali correlate”*;
 - la deliberazione amministrativa del Consiglio regionale delle Marche 12 gennaio 2010, n° 143 *“Piano di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria ambiente ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n° 351, articoli 8 e 9”*;
 - la determinazione dirigenziale n° 453 del 10/05/2019, successivamente aggiornata con determinazione dirigenziale n° 1505 del 22/12/2021, a mezzo della quale la Provincia di Pesaro e Urbino ha adottato, ai sensi dell'articolo 272 del D.Lgs. 152/2006, l'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera e le disposizioni in materia di emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico;
 - l'AUA relativa allo stabilimento in oggetto, adottata dalla Provincia di Pesaro e Urbino con determinazione n° 1096 del 20/10/2021 in sostituzione della precedente AUA adottata con determinazione n° 1668 del 18/12/2017;
 - l'istanza presentata dal gestore dello stabilimento in oggetto della ditta Cartfer Urbania Srl per l'ottenimento di una nuova AUA, acquisita dal competente SUAP e da questi trasmessa alla Provincia di Pesaro e Urbino, assunta agli atti con protocollo n° 35503 del 21/10/2022;
 - la documentazione integrativa acquisita dal competente SUAP e da questi trasmessa alla Provincia di Pesaro e Urbino, assunta agli atti con protocollo n° 41382 del 16/12/2022;
 - la nota n° 36578 del 03/11/2022, a mezzo della quale la Provincia di Pesaro e Urbino forniva il primo riscontro all'istanza in oggetto, specificando, tra l'altro, la tipologia di AUA richiesta dal gestore e invitando il Comune di Urbania a formulare i contributi di competenza.

VISTA E CONDIVISA la relazione del 22/12/2022, avente protocollo n° 42239/2022, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente atto, firmata dal responsabile dell'endoprocedimento provinciale Dott. Tommaso Lani, redatta in base all'esito complessivo dell'istruttoria, dalla quale risultano sussistenti i presupposti per adottare una nuova AUA, in sostituzione di quella precedente, in accoglimento dell'istanza del gestore.

CONSIDERATO

- che nello stabilimento in oggetto viene svolta l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi;
- che la richiamata AUA, adottata per lo stabilimento di che trattasi con determinazione n° 1096 del 20/10/2021, sostituisce i seguenti titoli abilitativi:
 1. autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 (acque reflue industriali recapitanti in pubblica fognatura);
 2. autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/2006;
 3. comunicazione in materia di impatto acustico di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n° 447;
 4. comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006;
- che, a mezzo della richiamata istanza, il gestore ha chiesto una nuova AUA intendendo apportare modifiche relativamente ai seguenti titoli abilitativi:
 1. autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 (acque reflue industriali recapitanti in pubblica fognatura);
 2. autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/2006;
 3. comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006;
- che, in sintesi, sulla base del progetto presentato dal gestore, le modifiche di che trattasi sono principalmente le seguenti:
 1. modifica dei quantitativi di rifiuti recuperati e delle relative modalità di stoccaggio;
 2. introduzione della fase di rifornimento carburante dei mezzi di movimentazione;
- che i rimanenti titoli abilitativi, fra quelli già sostituiti dalla richiamata AUA, non sono oggetto di modifica, come dichiarato dal gestore e come si evince dal progetto presentato.

PRESO ATTO

- che il Comune di Urbania ha espresso il contributo istruttorio favorevole concernente l'impatto acustico con nota n° 15855 del 09/12/2022, assunta agli atti con protocollo n° 41098 del 14/12/2022;
- che il Comune di Urbania ha adottato l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue con provvedimento avente protocollo n° 15855 del 09/12/2022, assunto agli atti con protocollo n° 41098 del 14/12/2022.

CONSIDERATO, con particolare riferimento all'impatto acustico:

Determinazione n. 1472 del 27/12/2022

- che il gestore, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 4, comma 2, del DPR 227/2011, e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 8, comma 5, della L. 447/1995, ha presentato dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- che il Comune non ha indicato prescrizioni e non ha rappresentato alcuna necessità di applicare la procedura di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n° 447, con ciò di fatto permettendo di considerare correttamente presentata, da parte del gestore, la documentazione di cui all'articolo 8, comma 4, della medesima legge.

RITENUTO, per quanto sopra, che, fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente, il titolo abilitativo inerente all'impatto acustico possa essere sostituito senza l'imposizione di particolari prescrizioni.

RICHIAMATI i documenti istruttori di seguito elencati, elaborati dai competenti funzionari provinciali

- documento istruttorio del 22/12/2022 inerente al recupero di rifiuti in procedura semplificata, assunto agli atti con protocollo n° 42198/2022;
- documento istruttorio del 22/12/2022 inerente alle emissioni in atmosfera, assunto agli atti con protocollo n° 42235/2022.

CONSIDERATO

- che, come si evince dai summenzionati elementi istruttori, le modifiche proposte dal gestore sono da considerarsi nel complesso sostanziali rispetto allo scenario precedentemente autorizzato;
- che l'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 59/2013, sancisce che il gestore che intende effettuare una modifica sostanziale presenta una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 dello stesso decreto;
- che l'articolo 6, comma 3, del D.P.R. 59/2013, sancisce che nei casi di modifica sostanziale la modifica comunicata non può essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione;
- che, da quanto sopra, deriva la necessità di adottare una nuova AUA in sostituzione di quella precedente.

CONSIDERATO ALTRESÌ

- che, come risulta dalla visura camerale, la Sig.ra Sara Burani, avente il ruolo di amministratore unico, è legale rappresentante della ditta in oggetto;

Determinazione n. 1472 del 27/12/2022

- che la Sig.ra Sara Burani ha conferito l'incarico per la sottoscrizione digitale dei documenti relativi al procedimento di che trattasi alla Sig.ra Enrica Roselli tramite procura speciale ai sensi dell'articolo 1392 C.C. assunta agli atti con protocollo n° 35503 del 21/10/2022;
- che la Sig.ra Sara Burani ha sottoscritto, tramite il suddetto procuratore speciale, l'istanza per l'ottenimento dell'AUA di che trattasi in qualità di gestore dello stabilimento.

PRESO ATTO

- che il Dott. Tommaso Lani, titolare della P.O. 3.4 "Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA) – Fonti Energetiche", responsabile dell'endoprocedimento provinciale e dell'istruttoria tecnica inerente alle emissioni in atmosfera, e il Dott. Giovanni Cassiani, responsabile dell'istruttoria tecnica inerente al recupero di rifiuti in procedura semplificata, non si trovano, così come dagli stessi dichiarato nella relazione istruttoria e nei richiamati documenti istruttori, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto, così come previsto nell'articolo 6-bis della L. 241/1990 e nell'articolo 7 del Codice di comportamento aziendale;
- che, come attestato nella suddetta relazione, l'istruttoria è stata avviata rispettando l'ordine temporale di registrazione al protocollo delle domande attinenti alla medesima tipologia provvedimentale, ed è stata conclusa nel rispetto del medesimo ordine temporale in relazione alle istruttorie con il medesimo tasso di complessità e fatti salvi gli eventuali sfasamenti temporali dovuti alle richieste di chiarimenti o integrazioni documentali.

VISTI

- la legge 7 aprile 2014, n° 56 *"Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni"*;
- la legge regionale delle Marche 3 aprile 2015, n° 13 *"Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province"*;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"*, e in particolare:
 1. l'articolo 107 concernente *"Funzioni e le responsabilità della dirigenza"*;
 2. l'articolo 147-bis, comma 1, concernente, nella fase preventiva di formazione dell'atto, il *"Controllo di regolarità amministrativa e contabile"*;
- lo Statuto dell'Ente, e in particolare l'articolo 33 recante *"Funzione e responsabilità dirigenziale"*;
- il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n° 326 del 19/12/2013, e in particolare l'articolo 50 concernente le *"Funzioni e competenze dei dirigenti"*;

Determinazione n. 1472 del 27/12/2022

- il Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 13 del 10/06/2014, come successivamente aggiornato con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 56 del 20/12/2019;
- la legge 7 agosto 1990, n° 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*.

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legge 10 ottobre 2012, n° 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n° 213, espresso dal Dott. Tommaso Lani, titolare della P.O. 3.4 *“Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA) – Fonti Energetiche”*.

DATO ATTO

- che l'autorità competente all'adozione dell'AUA è la Provincia di Pesaro e Urbino in virtù sia dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del D.P.R. 59/2013, sia del quadro normativo richiamato in premessa;
- che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del D.P.R. 59/2013, l'AUA confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento rilasciato dal SUAP ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160;
- che, per quanto sopra, l'adozione dell'AUA da parte della Provincia di Pesaro e Urbino si qualifica come atto endoprocedimentale e che, pertanto, rimangono in capo al SUAP responsabile del procedimento le verifiche in materia di assolvimento dell'imposta di bollo;
- che l'adozione di una nuova AUA comporta la decadenza di quella adottata in precedenza con modalità che, nella fattispecie, sono quelle di cui al punto 6, lettera a), della parte dispositiva;
- che dal presente atto non derivano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e, pertanto, non è dovuto il parere di regolarità contabile preventivo ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
- che tutti gli atti normativi richiamati nel presente atto sono da intendersi comprensivi, ove intervenute, delle successive modifiche e integrazioni.

DATO ATTO ALTRESÌ che il sottoscritto non si trova, ai sensi dell'articolo 6-bis della L. 241/1990 e dell'articolo 7 del Codice di comportamento aziendale, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto.

RITENUTO di dover adottare, sulla base delle motivazioni di cui alla relazione istruttoria citata in narrativa e riportata in allegato, l'atto di che trattasi di competenza del sottoscritto.

Tutto ciò premesso, in accoglimento dell'istanza di cui in premessa presentata dal gestore dello stabilimento in oggetto,

DETERMINA

1 - Di adottare, ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 59/2013 – su domanda del gestore *pro tempore* come identificato al punto 3, lettera a) – **l'autorizzazione unica ambientale** con riferimento allo stabilimento di Via Santa Maria del Piano n° 68, Comune di Urbania (PU), in cui viene svolta l'attività di recupero di rifiuti in procedura semplificata da parte della ditta Cartfer Urbania Srl, avente Partita IVA 02718680412, in sostituzione dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 (acque reflue industriali recapitanti in pubblica fognatura);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/2006;
- comunicazione in materia di impatto acustico di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n° 447;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006.

2 - Di condizionare l'AUA al rispetto delle prescrizioni contenute nei seguenti tre documenti, allegati quali parti integranti e sostanziali al presente atto:

- documento istruttorio del 22/12/2022 inerente al recupero di rifiuti in procedura semplificata, assunto agli atti con protocollo n° 42198/2022;
- documento istruttorio del 22/12/2022 inerente alle emissioni in atmosfera, assunto agli atti con protocollo n° 42239/2022;
- autorizzazione allo scarico delle acque reflue adottata dal Comune di Urbania con provvedimento avente protocollo n° 15855 del 09/12/2022, assunto agli atti con protocollo n° 41098 del 14/12/2022.

3 - Di precisare:

- a che il gestore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del D.P.R. 59/2013 è la società Cartfer Urbania Srl nella persona del legale rappresentante Sig.ra Sara Burani;

Determinazione n. 1472 del 27/12/2022

- b che la variazione del gestore, e inoltre quella della denominazione e ragione sociale, quella della Partita IVA e quella della sede legale, vengono comunicate tramite SUAP; in particolare, per quanto riguarda le emissioni in atmosfera la variazione del gestore è comunicata secondo le tempistiche prescritte dall'articolo 269, comma 11-bis, del D.Lgs. 152/2006 a pena della sanzione stabilita dall'articolo 279, comma 1, del medesimo decreto;
- c che i termini di validità quindicennale dell'AUA decorrono dalla data di rilascio del presente atto al gestore, da parte del SUAP, così come disposto nell'articolo 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013;
- d che, così come disposto nell'articolo 5, comma 1, del D.P.R. 59/2013, il rinnovo dell'AUA è subordinato alla presentazione di apposita istanza almeno sei mesi prima della scadenza della validità di cui al precedente punto;
- e che il gestore è tenuto a comunicare preventivamente, secondo le modalità previste nel D.P.R. 59/2013 e nelle specifiche norme di settore, l'intenzione di apportare modifiche, sia sostanziali che non sostanziali, a quanto autorizzato a mezzo del presente atto;
- f che la violazione delle prescrizioni autorizzatorie e di legge è punita secondo i precetti specifici riportati all'interno degli allegati al presente atto e secondo quanto previsto, per ciascun settore, nelle pertinenti disposizioni di legge;
- g che il presente atto non sostituisce ulteriori autorizzazioni o atti di assenso, comunque denominati, necessari alla regolare conduzione dell'attività, né i titoli abilitativi e i provvedimenti di competenza comunale in materia urbanistico-edilizia e, giusto regio decreto 27 luglio 1934, n° 1265, in materia igienico-sanitaria;
- h che sono fatti salvi specifici e motivati provvedimenti adottati, nei confronti del gestore, dalle autorità sanitarie competenti per la protezione della salute pubblica;
- i che il presente atto si intende adottato fatti salvi e impregiudicati i diritti e gli interessi di soggetti terzi.

4 - Di precisare altresì che la realizzazione degli impianti e la conduzione dell'attività dovranno essere conformi alla documentazione progettuale valutata in sede procedimentale, ed in particolare agli elaborati di seguito riepilogati, costitutivi della fisionomia essenziale del progetto:

- emissioni in atmosfera:
 - documentazione assunta agli atti con protocollo n° 35503 del 21/10/2022:
 - relazione tecnica (file "Relazione emissioni in atmosfera_C140_14.pdf.p7m");
 - planimetria (file "Planimetria emissioni in atmosfera_C140_15.pdf.p7m");
- impatto acustico:
 - documentazione assunta agli atti con protocollo n° 35503 del 21/10/2022:

Determinazione n. 1472 del 27/12/2022

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
(file "dichiarazione_impatto_acustico_C140_04.pdf.p7m");
- scarichi delle acque reflue:
 - documentazione assunta agli atti con protocollo n° 14529 del 12/05/2021:
 - richiesta parere allaccio (file "134_Richiesta parere allaccio acque reflue_C120_02.pdf.p7m");
 - relazione fognature (file "Relazione fognature_C120_04.pdf.p7m");
 - domanda (file "Richiesta di autorizzazione allo scarico_C120_03.pdf.p7m");
 - planimetria (file "Tav. F - Schema fognature_C120_08.pdf.p7m");
 - documentazione assunta agli atti con protocollo n° 35503 del 21/10/2022:
 - relazione tecnica (file "Relazione scarichi idrici_C140_16.pdf.p7m");
 - planimetria (file "Allegato B.3_Planimetria scarichi idrici_C140_19.pdf.p7m");
- recupero di rifiuti in procedura semplificata:
 - documentazione assunta agli atti con protocollo n° 35503 del 21/10/2022:
 - relazione Tecnica Rifiuti ai sensi dell'art. 216, comma 3, del D. Lgs. n. 152/06 (file "Allegato A_Relazione Tecnica rifiuti_C140_07.pdf.p7m");
 - carta Tecnica Regionale (file " Allegato B.1_Carta Tecnica Regionale 10.000 _C140_08.pdf.p7m");
 - planimetria Impianto (file: "Allegato B.2_Planimetria impianto di recupero _C140_09.pdf.p7m");
 - estratto mappa catastale (file:"Allegato B.4_Estratto di mappa catastale_C140_10.pdf.p7m");
 - ricevuta diritti iscrizione semplificata al registro provinciale (file:"Allegato C_Diritti di iscrizione_C140_11.pdf.p7m");
 - certificato di compatibilità urbanistica (file"Allegato D_Certificato di compatibilita' urbanistica_C140_12.pdf.p7m");
 - relazione di sintesi (file:"Allegato E_Sintesi modifiche _C140_13.pdf.p7m");
 - relazione tecnica su modifiche proposte (file:"Modifica_attivita_ Rifiuti_ non_Pericolosi_C140_06.pdf.p7m").

5 - Di disporre che il presente atto venga inviato al SUAP per i successivi adempimenti di competenza.

6 - Di stabilire

Determinazione n. 1472 del 27/12/2022

- a che l'AUA adottata con determinazione n° 1096 del 20/10/2021, decade il giorno del rilascio del presente atto al gestore *pro tempore* da parte del SUAP;
- b che è fatto obbligo al gestore di conservare il presente atto, per tutto il suo periodo di validità, presso lo stabilimento; in caso di inosservanza, saranno adottati specifici provvedimenti di diffida ad adempiere.

7 - Di attestare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2005, n° 82 (C.A.D.) e dell'articolo 4, comma 3, del D.P.C.M. 13 novembre 2014, che le seguenti copie per immagine su supporto informatico, allegate al presente atto quali parti integranti e sostanziali, sono conformi ai corrispondenti documenti analogici cartacei dai quali sono state estratte, conservati presso la Provincia di Pesaro e Urbino:

- relazione del 22/12/2022, avente protocollo n° 42239/2022, costituita da n° 8 pagine;
- documento istruttorio del 22/12/2022 inerente alle emissioni in atmosfera, avente protocollo n° 42235/2022, costituito da n° 9 pagine;
- documento istruttorio del 22/12/2022 inerente al recupero di rifiuti in procedura semplificata, avente protocollo n° 42198/2022, costituito da n° 11 pagine.

8 - Di pubblicare in forma integrale il presente provvedimento sull'Albo Pretorio on-line dell'Ente e di inserirlo altresì, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n° 33, nell'elenco dei provvedimenti dirigenziali della sezione "Amministrazione Trasparente" dell'Ente.

9 - Di rappresentare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della L. 241/1990, che avverso il presente atto è possibile, ai sensi dell'articolo 29 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n° 104, proporre, innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì la presentazione, entro centoventi giorni, del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n° 1199.

Il Dirigente
PACCHIAROTTI ANDREA
sottoscritto con firma digitale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: D.P.R. 13 MARZO 2013, N° 59 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA CARTFER URBANIA SRL - SEDE LEGALE E STABILIMENTO IN VIA SANTA MARIA DEL PIANO N° 68 COMUNE DI URBANIA (PU) - SVOLGENTE L'ATTIVITÀ DI RECUPERO DI RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 2715 / 2022

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, lì 23/12/2022

Il titolare della P.O. 3.4
Tommaso Lani

sottoscritto con firma elettronica

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto.....in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia cartacea è conforme all'originale della determinazione n..... delfirmata digitalmente comprensiva di n..... allegati, e consta di n.....pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro, ___ / ___ / ___

TIMBRO

Firma _____

--



PROT. N. 42235 del 22/12/2022
Class.: 011-13
Fasc.: 2017/170/0

MINISTRIZIONE PROVINCIALE
DI PESARO E URBINO
22 DIC. 2022
N° 42235
Tit. 04 Cat. B. Fasc. 170/2017
P R O T. G E N

OGGETTO: D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 152, Parte V, Titolo I – Pratica SUAP 1409/2022 – documento istruttorio inerente alle emissioni in atmosfera – ditta Cartfer Urbania Srl – sede legale e stabilimento in Via Santa Maria del Piano n° 68 Comune di Urbania (PU).

DOCUMENTO ISTRUTTORIO INERENTE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

PREMESSO che il sottoscritto Tommaso Lani, funzionario responsabile dell'istruttoria tecnica per le emissioni in atmosfera nell'ambito del procedimento in oggetto, non si trova, ai sensi dell'articolo 6-bis della L. 241/1990 e dell'articolo 7 del Codice di comportamento aziendale, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto.

CONSIDERATO

- che la Provincia di Pesaro e Urbino è titolare delle funzioni inerenti al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera in virtù del seguente quadro normativo regionale:

- legge regionale delle Marche 17 maggio 1999, n° 10 "Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico e attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento e organizzazione amministrativa"; in particolare, sono da intendersi qui richiamate le disposizioni di cui all'articolo 49;
- legge regionale delle Marche 25 maggio 1999, n° 12 "Conferimento alle Province delle funzioni amministrative in materia di inquinamento atmosferico";
- deliberazione della Giunta regionale delle Marche 3 aprile 2002, n° 639 "Leggi regionali n° 38/1998, n° 45/1998, n° 13/1999, n° 10/1999. Conferimento delle funzioni amministrative agli Enti Locali e trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali correlate";

- che le suddette funzioni sono a ogni effetto riconducibili ai compiti di tutela e valorizzazione dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 85, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n° 56 "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni", di fatto mantenuti in capo alle



Province per effetto della legge regionale delle Marche 3 aprile 2015, n° 13 *"Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province"*;

- che le richiamate funzioni sono altresì riconducibili a quelle in materia di rilevamento, disciplina e controllo delle emissioni atmosferiche attribuite alle Province dall'articolo 19, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n° 265"*.

VISTI

- la legge 7 agosto 1990, n° 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n° 59, recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale (d'ora innanzi AUA);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 *"Norme in materia ambientale"* e in particolare la Parte V;
- la determinazione dirigenziale n° 453 del 10/05/2019, successivamente aggiornata con determinazione dirigenziale n° 1505 del 22/12/2021, a mezzo della quale la Provincia di Pesaro e Urbino ha adottato, ai sensi dell'articolo 272 del D.Lgs. 152/2006, l'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera e le disposizioni in materia di emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico;
- l'AUA relativa allo stabilimento in oggetto, adottata dalla Provincia di Pesaro e Urbino con determinazione n° 1096 del 20/10/2021 in sostituzione della precedente AUA adottata con determinazione n° 1668 del 18/12/2017;
- il documento istruttorio inerente alle emissioni in atmosfera assunto agli atti con protocollo n° 32377 del 20/10/2021, allegato, quale parte integrante e sostanziale, alla determinazione n° 1096 del 20/10/2021;
- il contributo istruttorio favorevole espresso dal Comune di Urbania con nota n° 12452 del 07/12/2017, assunta agli atti con protocollo n° 40432 del 11/12/2017, acquisito nell'ambito del procedimento che ha condotto all'adozione della determinazione n° 1668 del 18/12/2017;
- la determinazione dirigenziale n° 1069 del 10/10/2022 concernente l'esclusione del progetto di che trattasi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale;
- l'istanza presentata dal gestore dello stabilimento in oggetto della ditta Cartfer Urbania Srl per l'ottenimento di una nuova AUA, acquisita dal competente SUAP e da questi trasmessa alla Provincia di Pesaro e Urbino, assunta agli atti con protocollo n° 35503 del 21/10/2022;



- la documentazione integrativa acquisita dal competente SUAP e da questi trasmessa alla Provincia di Pesaro e Urbino, assunta agli atti con protocollo n° 41382 del 16/12/2022;
- il contributo istruttorio favorevole espresso dal Comune di Urbania con nota n° 15855 del 09/12/2022, assunta agli atti con protocollo n° 41098 del 14/12/2022.

DATO ATTO

- che, in riferimento alle emissioni in atmosfera, l'istanza e il progetto presentati dal gestore sono relativi alla modifica di uno stabilimento già autorizzato;
- che il ciclo produttivo svolto nello stabilimento inerisce al recupero rifiuti non pericolosi;
- che gli elaborati progettuali di seguito riepilogati sono quelli costitutivi della fisionomia essenziale del progetto:
 - documentazione assunta agli atti con protocollo n° 35503 del 21/10/2022:
 - relazione tecnica (file "Relazione emissioni in atmosfera_C140_14.pdf.p7m");
 - planimetria (file "Planimetria emissioni in atmosfera_C140_15.pdf.p7m").

DATO ATTO ALTRESÌ

- che lo stabilimento è stato precedentemente autorizzato con determinazione n° 1668 del 18/12/2017, successivamente sostituita dalla richiamata determinazione n° 1096 del 20/10/2021 oggetto della presente modifica;
- che, nell'ambito del procedimento che ha condotto, alla determinazione n° 1668 del 18/12/2017, era stato acquisto il contributo istruttorio favorevole espresso dal Comune di Urbania con nota n° 12452 del 07/12/2017, assunta agli atti con protocollo n° 40432 del 11/12/2017, concernete gli aspetti urbanistici, edilizi e igienico sanitari, giusto articolo 269, comma 3, del D.Lgs. 152/2006;
- che né la modifica impiantistica che ha condotto all'adozione della determinazione n° 1096 del 20/10/2021, né quella oggetto della presente istruttoria comportano variazioni per i profili di competenza comunale.

PRESO ATTO che il nuovo parere comunale di cui alla richiamata nota n° 15855 del 09/12/2022 non evidenzia criticità per quanto riguarda l'edilizia, l'urbanistica e l'igiene e sanità pubblica, ciò comportando la ricorrenza dei presupposti per poter considerare confermato il parere positivo di cui alla nota n° 12452 del 07/12/2017, assunta agli atti con protocollo n° 40432 del 11/12/2017.



CONSIDERATO che il bene giuridico oggetto del Titolo I della Parte V del D.Lgs. 152/2006 consiste nella "prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività";

CONSIDERATO ALTRESÌ

- che, in sintesi, sulla base del progetto presentato dal gestore, le modifiche di che trattasi sono principalmente le seguenti:

- modifica dei quantitativi di rifiuti recuperati e delle relative modalità di stoccaggio;
- che l'articolo 268, comma 1, lettera m-bis, del D.Lgs. 152/2006 sancisce che, in relazione alle emissioni in atmosfera, per modifica sostanziale deve intendersi quella che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente.

RITENUTO che la natura delle suddette modifiche, non sostanziali in quanto tali da non comportare il peggioramento dello scenario emissivo autorizzato per gli impianti e le attività oggetto di modifica, non renda necessaria l'estensione dell'istruttoria all'intero stabilimento.

CONSIDERATO che l'articolo 269, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 prevede che, in caso di modifiche non sostanziali relative alle emissioni in atmosfera, l'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione.

RITENUTO

- che, anche a beneficio della chiarezza, sia comunque opportuno aggiornare i contenuti dell'AUA già richiamata, allo scopo di adeguarla al nuovo scenario emissivo che scaturirà dall'implementazione delle suddette modifiche non sostanziali;
- che, per le finalità di cui sopra, sia necessario procedere alla sostituzione del documento istruttorio inerente alle emissioni in atmosfera assunto agli atti con protocollo n° 32377 del 20/10/2021, allegato, quale parte integrante e sostanziale, alla determinazione n° 1096 del 20/10/2021.



DATO ATTO che tutti gli atti normativi richiamati nel presente documento istruttorio sono da intendersi comprensivi, ove intervenute, delle successive modifiche e integrazioni.

Tutto ciò premesso, per tutti i motivi, in fatto e in diritto, così come sopra illustrati, richiamati e argomentati, il sottoscritto Tommaso Lani, responsabile dell'istruttoria in oggetto, acquisite ed esperite tutte le valutazioni necessarie, ritiene, per quanto di competenza, che sussistano le condizioni per l'aggiornamento dell'autorizzazione e, pertanto, propone:

- l'adozione, ai fini della sostituzione del titolo abilitativo di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/2006 (autorizzazione alle emissioni in atmosfera), delle prescrizioni di seguito elencate, in sostituzione di quelle riportate nel documento istruttorio inerente alle emissioni in atmosfera assunto agli atti con protocollo n° 32377 del 20/10/2021, allegato, quale parte integrante e sostanziale, alla determinazione n° 1096 del 20/10/2021.

PRESCRIZIONI

1) Il gestore conduce l'attività conformemente alla documentazione progettuale valutata in sede procedimentale, con particolare riferimento a quella elencata in premessa, rispettando le prescrizioni di seguito riportate:

PRESCRIZIONI SULLE EMISSIONI DIFFUSE

TABELLA "DIFF" – (EMISSIONI DIFFUSE)			
	IMPIANTO / ATTIVITÀ	FASE	PRESCRIZIONI
1	Attività di trattamento e recupero rifiuti non pericolosi cod. 1.1 (carta e cartone)	Scarico rifiuti di carta in area dedicata allo stoccaggio	Umidificazione mediante nebulizzatori fissi e mobili. Lo scarico deve avvenire lentamente e con una bassa velocità di caduta dei rifiuti
2		Stoccaggio in area dedicata	Non si generano emissioni diffuse di polveri
3		Selezione e cernita manuale	Non si generano emissioni diffuse di polveri
4		Trasporto alla pressa	Non si generano emissioni diffuse di polveri
5		Pressatura (adeguamento volumetrico)	Non si generano emissioni diffuse di polveri



TABELLA "DIFF" - (EMISSIONI DIFFUSE)

	IMPIANTO / ATTIVITÀ	FASE	PRESCRIZIONI
6		Scarico da pressa ed invio ad impianti terzi autorizzati al recupero successivo	Non si generano emissioni diffuse di polveri
7	Attività di messa in riserva di rifiuti non pericolosi cod. 2.1, 3.1, 3.2, 5.1, 6.2, 6.5, 9.4, 10.2 (vetro, ferro, metalli non ferrosi, autoveicoli, materie plastiche, pneumatici, materie tessili)	Scarico/stoccaggio/ carico	Container chiusi. I rifiuti sono scaricati/stoccati/movimentati/caricati sugli autocarri in uscita, all'interno degli stessi contenitori in cui sono pervenuti all'impianto (cassoni scarrabili o casse metalliche). Non si generano emissioni diffuse di polveri
8	Attività di trattamento e recupero rifiuti non pericolosi cod. 6.1 (rifiuti di plastica, imballaggi usati)	Scarico rifiuti di plastica in area dedicata allo stoccaggio	Non si generano emissioni diffuse di polveri
9		Stoccaggio in area dedicata	Non si generano emissioni diffuse di polveri
10		Selezione e cernita manuale	Non si generano emissioni diffuse di polveri
11		Trasporto alla pressa	Non si generano emissioni diffuse di polveri
12		Pressatura (adeguamento volumetrico)	Non si generano emissioni diffuse di polveri
13		Scarico da pressa ed invio ad impianti terzi autorizzati al recupero successivo	Non si generano emissioni diffuse di polveri
14	Attività di messa in riserva di rifiuti non pericolosi punto 6 allegato 2 suballegato 1 (rifiuti della lavorazione del legno ed affini trattati)	Scarico/stoccaggio/ carico	Container chiusi. I rifiuti sono scaricati/stoccati/movimentati/caricati sugli autocarri in uscita, all'interno degli stessi contenitori in cui sono pervenuti all'impianto (cassoni scarrabili o casse metalliche). Non si generano emissioni diffuse di polveri



TABELLA "DIFF" - (EMISSIONI DIFFUSE)

	IMPIANTO / ATTIVITÀ	FASE	PRESCRIZIONI
15	Attività di trattamento e recupero rifiuti non pericolosi cod. 9.1, 9.2, 16.1 lettera I (scarti di legno vergine e trattato, sughero, imballaggi in legno e rifiuti di legno proveniente dalla manutenzione del verde ornamentale)	Scarico rifiuti nel piazzale	Materiale non polverulento costituito da bancali, scarti di arredamento, sfalci di erba e potature. Eventuali emissioni diffuse limitate dall'umidificazione dei rifiuti, mediante irrigatori. Lo scarico deve avvenire lentamente e con una bassa velocità di caduta dei rifiuti
16		Stoccaggio rifiuti nel piazzale (categoria 9.1, 9.2, 16.1 lettera I)	Umidificazione mediante irrigatori del materiale messo in stoccaggio sul piazzale
17		Carico ed invio ad impianti autorizzati al recupero successivo (rifiuto 9.1 e 9.2) e al compostaggio (rifiuto 16.1 lettera I)	Materiale umido. Regolazione al minimo dell'altezza di caduta dei rifiuti dentro i mezzi in uscita dallo stabilimento. Durante il carico i rifiuti dovranno avere un sufficiente grado di umidità tale da non generare emissioni diffuse, altrimenti procedere a ulteriore bagnatura durante tale fase
18	Generale	Piazzali e vie di transito	Umidificazione mediante irrigatori delle vie di percorrenza e del piazzale. I piazzali e le vie di circolazione interne presso le quali transitano e manovrano i mezzi in ingresso ed in uscita dallo stabilimento devono essere regolarmente puliti. Copertura di tutti i mezzi che trasportano il materiale in uscita dall'impianto. Bagnatura delle ruote degli automezzi. Velocità di transito degli automezzi limitata (15 km/h)



2) Il gestore adotta tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto degli impianti e per assicurare che la durata di tali fasi sia la minore possibile; il gestore assicura altresì la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali agli impianti al fine di garantirne l'ottimale funzionamento in relazione agli obiettivi di prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera.

3) Conformemente al punto 2.8 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, il gestore annota ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (per esempio: manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) sul registro di cui all'appendice 2 del citato Allegato VI. Il gestore conserva il registro presso lo stabilimento.

4) Il gestore conserva presso lo stabilimento tutta la documentazione progettuale presentata nel corso del procedimento, nonché tutta la documentazione necessaria a dimostrare il rispetto delle prescrizioni impartite.

AVVERTENZE

- il presente documento istruttorio sostituisce quello assunto agli atti con protocollo n° 32377 del 20/10/2021, allegato, quale parte integrante e sostanziale, alla determinazione n° 1096 del 20/10/2021, a partire dalla data di rilascio al gestore, da parte del SUAP, del provvedimento conclusivo dell'endorprocedimento provinciale; pertanto, a partire dalla suddetta data il gestore rispetta le prescrizioni di cui al presente documento istruttorio;

- trovano applicazione, in quanto pertinenti, le disposizioni relative alle attività che producono emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico di cui all'Allegato II alla determinazione dirigenziale n° 453 del 10/05/2019, successivamente aggiornata con determinazione dirigenziale n° 1505 del 22/12/2021;

- resta fatto salvo quanto stabilito dalla determinazione dirigenziale n° 1069 del 10/10/2022 concernente l'esclusione del progetto di che trattasi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale;



- il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente documento istruttorio e nella vigente normativa in materia di emissioni in atmosfera comporta, in ragione della specifica tipologia di condotta tenuta dal gestore, l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 278 del D.Lgs. 152/2006, l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 279 e 296 del D.Lgs. 152/2006, l'attuazione delle disposizioni di cui alla Parte VI-bis del D.Lgs. 152/2006, nonché, se ne ricorrono i presupposti, l'espletamento dei conseguenti doveri d'ufficio nei confronti della Autorità Giudiziaria.

22 DIC. 2022

Pesaro


IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
PER LE EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Dott. Tommaso Lani)

LAT/eca



Class.: 011-13
Fasc.: 170/2017



OGGETTO: D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 152, Parte IV, Titolo I, Capo V – Pratica SUAP 1049/2022– documento istruttorio inerente al recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata – ditta Cartfer Urbania srl sede legale e sede stabilimento in Via Santa Maria del Piano, 68 Comune di Urbania (PU) – Iscrizione n°414 al registro provinciale.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO INERENTE AL RECUPERO DI RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA

PREMESSO che il sottoscritto Giovanni Cassiani, funzionario responsabile dell'istruttoria tecnica per il recupero di rifiuti in procedura semplificata nell'ambito del procedimento in oggetto, non si trova, ai sensi dell'articolo 6-bis della L. 241/1990 e dell'articolo 7 del Codice di comportamento aziendale, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto.

CONSIDERATO che la Provincia di Pesaro e Urbino è titolare delle funzioni inerenti alla tenuta del registro delle imprese che effettuano il recupero di rifiuti in procedura semplificata per espressa previsione dell'articolo 216 del D.Lgs. 152/2006.

VISTI

- la legge 7 agosto 1990, n° 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n° 59, recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale (d'ora innanzi AUA);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale" e in particolare la Parte IV;
- il decreto ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero";
- il decreto ministeriale 5 aprile 2006, n° 186 "Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22»;



- il decreto ministeriale 21 luglio 1998 n° 350 *"Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22"*;
- la deliberazione della Giunta regionale delle Marche 14 aprile 2012, n° 515 recante disposizioni in materia di modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie relative alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti (escluse le discariche), come successivamente modificata a mezzo della deliberazione della Giunta regionale delle Marche 2 maggio 2012, n° 583 e dalla deliberazione della Giunta Regionale delle Marche 29 dicembre 2014, n° 1473;
- la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela e del Territorio e del Mare n° 6524/DB2014 del 31/07/2014 avente a oggetto *"Disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti"*;
- la deliberazione amministrativa del Consiglio regionale delle Marche 14 aprile 2015, n° 128 *"Approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) redatto in attuazione dell'articolo 199 D.Lgs. n° 152/2006"*;
- la polizza fideiussoria n. 486411532 rilasciata da HDI Assicurazioni in data 19/07/2017 per il massimale di Euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) con scadenza in data 19/07/2024 assunta agli atti con ns.prot.n. 33330 del 10/10/2017;
- l'appendice alla polizza n. 486411532, rilasciata da HDI Assicurazioni in data 29/06/2020 assunta agli atti con ns.prot.n. 17932 del 01/07/2020 relativa all'aggiornamento dei riferimenti societari, tramite la quale la garanzia finanziaria viene volturata a favore di Cartfer Urbania srl – P.I. 02718680412 – Via Santa Maria del Piano, 68 – 61049 Urbania (PU), fermo restando tutto il resto;
- l'AUA relativa allo stabilimento in oggetto, adottata dalla Provincia di Pesaro e Urbino con determinazione n° 1096 del 20/10/2021;
- il documento istruttorio assunto agli atti con protocollo n°30908 del 08/10/2021, allegato, quale parte integrante e sostanziale, alla determinazione n° 1096 del 20/10/2021 a mezzo della quale la Provincia di Pesaro e Urbino ha adottato il più recente aggiornamento della determinazione n°1668 del 18/12/2017 per quanto riguarda il recupero di rifiuti in procedura semplificata;
- la determinazione dirigenziale n° 1069 del 10/10/2022 concernente l'esclusione del progetto di che trattasi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale;
- l'istanza presentata dal gestore dello stabilimento in oggetto, ditta Cartfer Urbania srl, per l'ottenimento di una nuova AUA, acquisita dal competente SUAP e da questi trasmessa alla Provincia di Pesaro e Urbino, assunta agli atti con protocollo n° 35503 del 29/10/2022;



- la documentazione integrativa acquisita dal competente SUAP e da questi trasmessa alla Provincia di Pesaro e Urbino, assunta agli atti con protocollo n° 41382 del 16/12/2022 relativa alla Scia/dichiarazione prevenzione incendi pratica VVF n. 25338 (file:"0136_221215164906_001.pdf.p7m").

DATO ATTO

- che, in riferimento al recupero di rifiuti in procedura semplificata, l'istanza e il progetto presentati dal gestore sono relativi alla modifica sostanziale di uno stabilimento già autorizzato;

- che il ciclo produttivo descritto nel progetto inerisce alla attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e recupero, tramite selezione e cernita ed adeguamento volumetrico, di rifiuti speciali non pericolosi;

- che gli elaborati progettuali di seguito riepilogati sono quelli costitutivi della fisionomia essenziale del progetto:

- documentazione assunta agli atti con protocollo n°**35503 del 21/10/2022**:

Relazione Tecnica Rifiuti ai sensi dell'art. 216, comma 3, del D. Lgs. n. 152/06 (file "Allegato A_Relazione Tecnica rifiuti_C140_07.pdf.p7m");

Carta Tecnica Regionale (file "Allegato B.1_Carta Tecnica Regionale 10.000_C140_08.pdf.p7m");

Planimetria Impianto (file: "Allegato B.2_Planimetria impianto di recupero_C140_09.pdf.p7m");

Estratto mappa catastrale (file:"Allegato B.4_Estratto di mappa catastale_C140_10.pdf.p7m");

Ricevuta diritti iscrizione semplificata al registro provinciale (file:"Allegato C_Diritti di iscrizione_C140_11.pdf.p7m");

Certificato di compatibilità urbanistica (file"Allegato D_Certificato di compatibilità urbanistica_C140_12.pdf.p7m");

Relazione di sintesi (file:"Allegato E_Sintesi modifiche_C140_13.pdf.p7m");

Relazione tecnica su modifiche proposte (file:"Modifica_attivita_Rifiuti_non_Pericolosi_C140_06.pdf.p7m").

CONSIDERATO

- che, sulla base del progetto presentato dal gestore, le modifiche sostanziali allo stabilimento riguardano principalmente i seguenti aspetti:

- destinazione ad operazioni di recupero R3 di un'aliquota superiore, rispetto a quella autorizzata, dei rifiuti di carta e cartone messi attualmente in riserva R13, con passaggio dal quantitativo di 2400 a 18.000 tonnellate, complessivamente trattate tramite operazioni R3. Tale modifica ha di conseguenza comportato il superamento della soglia delle 10 tonn/giorno così da rientrare fra le attività da sottoporre a Verifica di assoggettabilità a VIA i cui esiti di esclusione dalla procedure di VIA sono stati determinati con l'impartizione del rispetto di specifiche condizioni ambientali tramite Determinazione Dirigenziale – Serv.6 n. 1069 del 10/10/2022, ai sensi della Legge Regionale Marche n°11 del 09/05/2019;

- riduzione dell'area di stoccaggio dei rifiuti in carta e cartone (Categoria 1.1 allegato 1 suballegato 1 al D.M. 05/02/1998) da 380 mq a 280 mq, senza variare la quantità massima in stoccaggio;



- modifica delle modalità di stoccaggio dei rifiuti di ferro acciaio e ghisa (Tip.3.1) e dei rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe (Tip.3.2) prevedendo la messa in riserva anche in cassoni scarrabili, senza però modificare le quantità in ingresso e le quantità massime in stoccaggio;

- spostamento alla parte interna del capannone dello stoccaggio in cumuli dei rifiuti di plastica, imballaggi usati e altre tipologie di rifiuti in plastica (Tip.6.1);

- riduzione della quantità massima in stoccaggio dei rifiuti di cui alle seguenti categorie comprese nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 05/02/1998:

- Tip. 6.2 - sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche;

- Tip. 8.4 - rifiuti di materiali tessili compositi e della lavorazione di fibre naturali, sintetiche ed artificiali;

- Tip.9.1 - scarti di legno e sughero, imballaggi in legno

- Tip.10.2 - pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili ed altri scarti di gomma e di materiali tessili, ecc..

Le modifiche non comportano ampliamenti delle superfici interne ed esterne dell'impianto, mantenendo l' utilizzo degli spazi attualmente a disposizione e delle medesime attrezzature di lavoro senza variazione dell'inquadramento catastale dell' impianto.

- che il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), approvato con deliberazione amministrativa del Consiglio regionale delle Marche 14 aprile 2015, n° 128 , in tema di sostanzialità delle modifiche da applicare agli impianti di gestione dei rifiuti, dispone, al paragrafo 12.4, che sono da ritenersi modifica sostanziale o ampliamento, le modifiche per cui si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- a) modifica delle tipologie di attività di gestione dei rifiuti;

- b) incremento di dimensione, inteso sia come aumento in termini di superficie che prevede, quindi, ulteriore consumo di suolo, sia in termini di aumento volumetrico, superiore al 30% di quelle che caratterizzano l'opera esistente; questa condizione deve tenere comunque conto di quanto disposto dall'articolo 11 della legge regionale delle Marche 23 novembre 2011, n° 22;

- c) modifiche ad impianti di gestione rifiuti che comportino un aumento della potenzialità superiore al 30%.

RITENUTO

- che, in riferimento al recupero di rifiuti in procedura semplificata, le modifiche descritte nel progetto siano di tipo sostanziale , come peraltro sostenuto dal gestore stesso in sede procedimentale, in quanto comportanti un aumento della potenzialità produttiva dell'impianto superiore al 30%;

- che le modiche proposte rientrano nella tipologia di cui alla lettera c) del paragrafo 12.4 stabilite dal richiamato PRGR.



CONSIDERATO che le operazioni di recupero di rifiuti svolte dal gestore comporteranno la produzione di emissioni in atmosfera, soggette all'acquisizione del titolo abilitativo di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/2006.

RITENUTO

- che, all'esito delle valutazioni di competenza condotte sul progetto presentato dal gestore, sussistano i presupposti per considerare tutelato il bene giuridico oggetto del Titolo I della Parte IV del D.Lgs. 152/2006;
- che, allo stato attuale, non sono riscontrabili, sulla base del progetto, effetti negativi e significativi sull'ambiente prodotti dall'attività di recupero descritta dal gestore, ciò garantendo, nel contempo, il soddisfacimento delle cautele di cui all'articolo 177, comma 4, e all'articolo 178 del D.Lgs. 152/2006, oltre che di quelle definite all'articolo 1 del D.M. 05/02/1998.

CONSIDERATO

- che la D.G.R.M. 515/2012, (come successivamente modificata, con DGRM n.1473 del 29.12.2014) sancisce che *"La garanzia finanziaria può essere prestata anche secondo piani quinquennali rinnovabili, ciascuno maggiorato di due anni, in modo da garantire il periodo di durata dell'autorizzazione ordinaria o dell'iscrizione compresa nell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.). Il soggetto autorizzato almeno centottanta giorni prima della scadenza della garanzia quinquennale, pena l'avvio di procedimenti di diffida, sospensione, revoca dell'autorizzazione, presenta all'autorità competente il rinnovo delle garanzie finanziarie"*;
- che la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela e del Territorio e del Mare n° 6524/DB2014 del 31/07/2014 prevede che la garanzia finanziaria debba essere adeguata alla disciplina nazionale, ove siano intervenute modifiche, oltre che alle disposizioni di cui all'articolo 195, comma 2, lettera g), e comma 4 del D.Lgs. 152/2006.

DATO ATTO che tutti gli atti normativi richiamati nel presente documento istruttorio sono da intendersi comprensivi, ove intervenute, delle successive modifiche e integrazioni.

EVIDENZIATO che l'attività di recupero di rifiuti in procedura semplificata svolta dalla ditta è identificata dai seguenti parametri :



NUMERO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI	CLASSE ATTIVITÀ DI APPARTENENZA <small>(di cui all'articolo 1, comma 1, del D.M. 350 del 21/07/1998)</small>	IMPORTO DEL DIRITTO DI ISCRIZIONE, DA VERSARE OGNI ANNO ENTRO IL 30 APRILE <small>(di cui all'articolo 1, comma 1, del D.M. 350 del 21/07/1998)</small>	QUANTITÀ ANNUALE MASSIMA DI RIFIUTI DA TRATTARE IN TONNELLATE <small>(di cui all'articolo 1, comma 1, del D.M. 350 del 21/07/1998)</small>
414	CLASSE 3	EURO 387,34	SUPERIORE O UGUALE A 15.000 E INFERIORE A 60.000

Tutto ciò premesso, per tutti i motivi, in fatto e in diritto, così come sopra illustrati, richiamati e argomentati, il sottoscritto Giovanni Cassiani, responsabile dell'istruttoria in oggetto, esperite tutte le valutazioni necessarie, ritiene, per quanto di competenza, che sussistano le condizioni per l'adozione dell'autorizzazione richiesta e, pertanto, propone:

- l'adozione dell'AUA da parte del Dirigente del Servizio, in sostituzione del titolo abilitativo di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006 (iscrizione al registro delle imprese che effettuano il recupero di rifiuti in procedura semplificata).
- l'adozione delle prescrizioni di seguito elencate.



PRESCRIZIONI

1)

CODICI DELLE TIPOLOGIE RELATIVE AI RIFIUTI AMMESSI AL TRATTAMENTO, DI CUI AL D.M. 05/02/1998	QUANTITÀ ANNUALI DI RIFIUTI CHE LA DITTA HA DICHIARATO DI TRATTARE, ESPRESSA IN TONNELLATE	QUANTITÀ MASSIMA PUNTUALE DI RIFIUTI STOCCABILE NELL'IMPIANTO, ESPRESSA IN TONNELLATE	CODICI E.E.R. RIFERITI ALLE TIPOLOGIE DI RIFIUTI AMMESSI AL TRATTAMENTO, DI CUI AL D.M. 05/02/1998	ATTIVITÀ DI RECUPERO AMMESSE DAL D.M. 05/02/1998 (di cui all'Allegato C del D.Lgs. 152/2006)
1.1 (Rifiuti di carta, cartone e cartoncino)	18.000	300	150101-150105 150106-200101	R13- Messa in riserva (Stoccaggio provvisorio per inviare il rifiuto alle successive attività di recupero). R 3 – Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) con produzione di materia prima secondaria per l'industria cartaria.
2.1 (Imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro)	3.000	30	170202-200102 191205-150107 160120-101112	R13- Messa in riserva (Stoccaggio provvisorio per inviare il rifiuto alle successive attività di recupero).
3.1 (Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa)	5.000	50	120102-120101 100210-160117 150104-170405 190118-190102 200140-191202 120199-100299	R13- Messa in riserva (Stoccaggio provvisorio per inviare il rifiuto alle successive attività di recupero).



CODICI DELLE TIPOLOGIE RELATIVE AI RIFIUTI AMMESSI AL TRATTAMENTO, DI CUI AL D.M. 05/02/1998	QUANTITÀ ANNUALI DI RIFIUTI CHE LA DITTA HA DICHIARATO DI TRATTARE, ESPRESSA IN TONNELLATE	QUANTITÀ MASSIMA PUNTUALE DI RIFIUTI STOCCABILE NELL'IMPIANTO, ESPRESSA IN TONNELLATE	CODICI E.E.R. RIFERITI ALLE TIPOLOGIE DI RIFIUTI AMMESSI AL TRATTAMENTO, DI CUI AL D.M. 05/02/1998	ATTIVITÀ DI RECUPERO AMMESSE DAL D.M. 05/02/1998 (di cui all'Allegato C del D.L.gs. 152/2006)
3.2 (Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe)	4.000	50	110599 -110501 150104-200140 191203-120103 120104-170401 191002-170402 170403-170404 170406-170407 100899-120199	R13- Messa in riserva (Stoccaggio provvisorio per inviare il rifiuto alle successive attività di recupero).
6.1 (Rifiuti di plastica, imballaggi usati in plastica)	7.700	60	020104-150102 200139-191204 170203	R13- Messa in riserva (Stoccaggio provvisorio per inviare il rifiuto alle successive attività di recupero).
6.1 All.4 – Suball.2 (Utilizzo dei rifiuti come combustibile)	10.000	50	030105	R13- Messa in riserva (Stoccaggio provvisorio per inviare il rifiuto alle successive attività di recupero).
6.2 (Sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche)	3.000	12	070213-120105 160119-160216 160306-170203	R13- Messa in riserva (Stoccaggio provvisorio per inviare il rifiuto alle successive attività di recupero).
8.4 (Rifiuti di materiali tessili compositi e della lavorazione di fibre naturali, sintetiche e artificiali)	1.000	10	040221-040222 040209-160122 200110-200111	R13- Messa in riserva (Stoccaggio provvisorio per inviare il rifiuto alle successive attività di recupero).



CODICI DELLE TIPOLOGIE RELATIVE AI RIFIUTI AMMESSI AL TRATTAMENTO, DI CUI AL D.M. 05/02/1998	QUANTITÀ ANNUALI DI RIFIUTI CHE LA DITTA HA DICHIARATO DI TRATTARE, ESPRESSA IN TONNELLATE	QUANTITÀ MASSIMA PUNTUALE DI RIFIUTI STOCCABILE NELL'IMPIANTO, ESPRESSA IN TONNELLATE	CODICI E.E.R. RIFERITI ALLE TIPOLOGIE DI RIFIUTI AMMESSI AL TRATTAMENTO, DI CUI AL D.M. 05/02/1998	ATTIVITÀ DI RECUPERO AMMESSE DAL D.M. 05/02/1998 (di cui all'Allegato C del D.L.gs. 152/2006)
9.1 (Scarti di legno e sughero, imballaggi in legno)	20.000	348	030101 – 30105 150103- 030199 170201-200138 191207-200301	R13- Messa in riserva (Stoccaggio provvisorio per inviare il rifiuto alle successive attività di recupero).
9.2 (Scarti di legno e sughero, imballaggi in legno)	3.000	50	030101 - 30105	R13- Messa in riserva (Stoccaggio provvisorio per inviare il rifiuto alle successive attività di recupero).
10.2 (Pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma)	1.000	10,5	160103	R13- Messa in riserva (Stoccaggio provvisorio per inviare il rifiuto alle successive attività di recupero).
16.1 lettera I (Rifiuti ligneo-cellulosici derivanti dalla manutenzione del verde)	6.400	100	200201	R13- Messa in riserva (Stoccaggio provvisorio per inviare il rifiuto alle successive attività di recupero).

2) Il gestore svolge l'attività di recupero dei rifiuti non pericolosi presso lo stabilimento sito in Via Santa Maria del Piano, 68 Comune di Urbania (PU) Foglio 5 Mappale 198 garantendo il pieno rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 214 e 216 del D.Lgs 152/2006 e di quelle di cui al D.M. 05/02/1998 .

3) Richiamata la vigente polizza fideiussoria n. 486411532, rilasciata da HDI Assicurazioni in data 19/07/2017 ed avente scadenza in data 19/07/2024, il cui massimale di Euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) non necessita di aggiornamento a seguito delle modifiche apportate, nonché l'art.5 della DGR n. 515/2012 e sue smi, la ditta invia alla Provincia il rinnovo della garanzia finanziaria



almeno 180 giorni prima della sopra citata scadenza (**entro il 19/03/2024**). Come previsto dalla DGR 515/2012 art.5 comma 1. La nuova garanzia finanziaria assicura l'attività di recupero dei rifiuti non pericolosi per un periodo pari alla durata dell'AUA (15 anni), così come disposto nell'articolo 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013, maggiorato di 2 anni, per un totale di 17 anni decorrenti dalla data rilascio dell'AUA al gestore da parte del SUAP. In alternativa la garanzia finanziaria può essere prestata anche secondo piani quinquennali rinnovabili, ciascuno maggiorato di due anni, ai sensi della D.G.R.M. 515/2012 e smi, in modo da garantire l'intero periodo di durata dell'AUA.

4) la gestione dei rifiuti di carta, cartone e cartoncino (di cui alla tipologia 1.1 dell'allegato 1 – suball.1 del DM 05/02/1998 – codici EER:150101-150105 150106-200101 in modalità R13 ed R3) rientra nell'ambito di definizione delle materie prime propriamente attribuite dalla cessazione della qualifica di rifiuto, così come stabilito dalle metodiche di processo di "End of Waste", in applicazione delle norme di conformità al sistema di gestione prescritte dalla norma ISO 9001:2015 ed ai sensi dell'art.6, comma 1 del DM 188 del 22/09/2020, come opportunamente certificato dalla dichiarazione di conformità n. 41698/21/S (recupero end of waste di carta e cartone) recante data 02/08/2021 e scadenza in data 01/08/2024, con attestazione rilasciata da RINA Services spa organismo di certificazione accreditato e in precedenza trasmessa all'ente scrivente ed assunta agli atti con prot.n. 24692 del 05/08/2021.

5) la ditta, ai sensi del DM 21 luglio 1998 n. 350, rientra in **Classe 2** (quantità annuale superiore o uguale a 60.000 ton. e inferiore a 200.000 ton.) e pertanto è tenuta a versare, **entro il 30 aprile di ogni anno**, l'importo del **diritto d' iscrizione pari a €. 464,81**. La modalità di pagamento è la seguente:

SISTEMA PAGO PA (collegandosi al link: <http://www.provincia.pu.it/servizi/pagamenti-online/> e cliccando su "Pagamenti On-line Oneri ambientali". Nella causale dovrà essere indicato "Diritto iscrizione annuale per attività recupero rifiuti in procedura semplificata – Classe 5").

Come disposto dall'art.3 comma 3 del DM 21/07/1998 n.350, l'iscrizione è sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti, comportando quindi l'immediato divieto di proseguire l'attività fino all'adempimento dell'obbligo previsto.

6) Il legale rappresentante è tenuto a comunicare l'eventuale variazione dei riferimenti catastali per iscritto, tramite SUAP, entro trenta giorni dalla variazione stessa;

7) Il gestore è tenuto a custodire presso lo stabilimento, a disposizione degli organi di controllo, copia dell' AUA comprendente la presente iscrizione unitamente alla documentazione allegata all'istanza di



iscrizione di che trattasi ed alla polizza fideiussoria vigente.

8) Il gestore comunica l'eventuale variazione dei riferimenti catastali per iscritto, tramite SUAP, entro trenta giorni dalla variazione stessa.

AVVERTENZE

- resta fatto salvo quanto stabilito dalla determinazione dirigenziale n° 1069 del 10/10/2022 concernente l'esclusione del progetto di che trattasi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale;
- il presente documento istruttorio sostituisce quello assunto agli atti con protocollo n° 30908 del 08/10/2021, allegato, quale parte integrante e sostanziale, alla determinazione n° 1096 del 20/10/2021, a partire dalla data di rilascio al gestore, da parte del SUAP, del provvedimento conclusivo dell'endorpcedimento provinciale; pertanto, a partire dalla suddetta data il gestore rispetta le prescrizioni di cui al presente documento istruttorio;
- il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente documento istruttorio e nella vigente normativa in materia di recupero di rifiuti in procedura semplificata comporta, in ragione della specifica tipologia di condotta tenuta dal gestore, l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 256 del D.Lgs. 152/2006, l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 216 del D.Lgs. 152/2006, l'attuazione delle disposizioni di cui alla Parte VI-bis del D.Lgs. 152/2006, nonché, se ne ricorrono i presupposti, l'espletamento dei conseguenti doveri d'ufficio nei confronti della Autorità Giudiziaria.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
PER IL RECUPERO DI RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA
(Dott. Giovanni Cassiani)

GIC/LD/EB/gic



Provincia
di Pesaro e Urbino

SERVIZIO 3

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
AMMINISTRATIVO - AMBIENTE - TRASPORTO PRIVATO

DI PESARO E URBINO

P
R
O
T.

22 DIC. 2022

G
E
N

N° 42239

Tit. Cat. B Fasc. 70/2017

PROT. N. 42239 del 22/12/2022

Class.: 011-13

Fasc.: 2017/170/0

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Pratica SUAP 1409/2022 – relazione sugli esiti dell'endoprocedimento provinciale per l'adozione di una nuova autorizzazione unica ambientale in sostituzione di quella adottata con determinazione n° 1096 del 20/10/2021 – ditta Cartfer Urbania Srl – sede legale e stabilimento in Via Santa Maria del Piano n° 68 Comune di Urbania (PU).

RELAZIONE ISTRUTTORIA

In merito all'oggetto,

PREMESSO che il sottoscritto Tommaso Lani, funzionario responsabile dell'endoprocedimento in oggetto, non si trova, ai sensi dell'articolo 6-bis della L. 241/1990 e dell'articolo 7 del Codice di comportamento aziendale, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto.

DATO ATTO che l'istruttoria è stata avviata rispettando l'ordine temporale di registrazione al protocollo delle domande attinenti alla medesima tipologia provvedimento, ed è stata conclusa nel rispetto del medesimo ordine temporale in relazione alle istruttorie con il medesimo tasso di complessità e fatti salvi gli eventuali sfasamenti temporali dovuti alle richieste di chiarimenti o integrazioni documentali.

si relaziona quanto segue

VISTI

- il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n° 59, recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale (d'ora innanzi AUA);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale" e in particolare la Parte III, la Parte IV e la Parte V;
- il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 227, recante la semplificazione di alcuni adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese;
- la legge 26 ottobre 1995, n° 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

Pagina 1 di 8



- il decreto ministeriale 5 febbraio 1998 *"Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero"*;
- la legge regionale delle Marche 17 maggio 1999, n° 10 *"Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico e attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento e organizzazione amministrativa"* e in particolare:
 - l'articolo 47, che disciplina, fra l'altro, l'attribuzione ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di adozione delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue domestiche e assimilate nei corpi idrici superficiali e nel suolo, e delle autorizzazioni degli scarichi nelle pubbliche fognature;
 - l'articolo 49, che disciplina, fra l'altro, l'attribuzione alle Province delle funzioni amministrative in materia di adozione delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- la legge regionale delle Marche 25 maggio 1999, n° 12 *"Conferimento alle Province delle funzioni amministrative in materia di inquinamento atmosferico"*;
- la deliberazione della Giunta regionale delle Marche 3 aprile 2002, n° 639 *"Leggi regionali n° 38/1998, n° 45/1998, n° 13/1999, n° 10/1999. Conferimento delle funzioni amministrative agli Enti Locali e trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali correlate"*;
- la deliberazione amministrativa del Consiglio regionale delle Marche 12 gennaio 2010, n° 143 *"Piano di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria ambiente ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n° 351, articoli 8 e 9"*;
- la determinazione dirigenziale n° 453 del 10/05/2019, successivamente aggiornata con determinazione dirigenziale n° 1505 del 22/12/2021, a mezzo della quale la Provincia di Pesaro e Urbino ha adottato, ai sensi dell'articolo 272 del D.Lgs. 152/2006, l'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera e le disposizioni in materia di emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico;
- l'AUA relativa allo stabilimento in oggetto, adottata dalla Provincia di Pesaro e Urbino con determinazione n° 1096 del 20/10/2021 in sostituzione della precedente AUA adottata con determinazione n° 1668 del 18/12/2017;
- l'istanza presentata dal gestore dello stabilimento in oggetto della ditta Cartfer Urbania Srl per l'ottenimento di una nuova AUA, acquisita dal competente SUAP e da questi trasmessa alla Provincia di Pesaro e Urbino, assunta agli atti con protocollo n° 35503 del 21/10/2022;



- la documentazione integrativa acquisita dal competente SUAP e da questi trasmessa alla Provincia di Pesaro e Urbino, assunta agli atti con protocollo n° 41382 del 16/12/2022;
- la nota n° 36578 del 03/11/2022, a mezzo della quale la Provincia di Pesaro e Urbino forniva il primo riscontro all'istanza in oggetto, specificando, tra l'altro, la tipologia di AUA richiesta dal gestore e invitando il Comune di Urbania a formulare i contributi di competenza.

VALUTATA, per quanto di competenza, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità dell'istanza, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti rilevanti ai fini dell'adozione dell'AUA di cui all'oggetto.

CONSIDERATO

- che nello stabilimento in oggetto viene svolta l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi;
- che la richiamata AUA, adottata per lo stabilimento di che trattasi con determinazione n° 1096 del 20/10/2021, sostituisce i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 (acque reflue industriali recapitanti in pubblica fognatura);
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/2006;
 - comunicazione in materia di impatto acustico di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n° 447;
 - comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006;
- che, a mezzo della richiamata istanza, il gestore ha chiesto una nuova AUA intendendo apportare modifiche relativamente ai seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 (acque reflue industriali recapitanti in pubblica fognatura);
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/2006;
 - comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006;
- che, in sintesi, sulla base del progetto presentato dal gestore, le modifiche di che trattasi sono principalmente le seguenti:
 - modifica dei quantitativi di rifiuti recuperati e delle relative modalità di stoccaggio;
 - introduzione della fase di rifornimento carburante dei mezzi di movimentazione;



- che i rimanenti titoli abilitativi, fra quelli già sostituiti dalla richiamata AUA, non sono oggetto di modifica, come dichiarato dal gestore e come si evince dal progetto presentato.

PRESO ATTO

- che il Comune di Urbania ha espresso il contributo istruttorio favorevole concernente l'impatto acustico con nota n° 15855 del 09/12/2022, assunta agli atti con protocollo n° 41098 del 14/12/2022;

- che il Comune di Urbania ha adottato l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue con provvedimento avente protocollo n° 15855 del 09/12/2022, assunto agli atti con protocollo n° 41098 del 14/12/2022.

CONSIDERATO, con particolare riferimento all'impatto acustico:

- che il gestore, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 4, comma 2, del DPR 227/2011, e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 8, comma 5, della L. 447/1995, ha presentato dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

- che il Comune non ha indicato prescrizioni e non ha rappresentato alcuna necessità di applicare la procedura di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n° 447, con ciò di fatto permettendo di considerare correttamente presentata, da parte del gestore, la documentazione di cui all'articolo 8, comma 4, della medesima legge.

RITENUTO, per quanto sopra, che, fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente, il titolo abilitativo inerente all'impatto acustico possa essere sostituito senza l'imposizione di particolari prescrizioni.

RICHIAMATI i documenti istruttori di seguito elencati, elaborati dai competenti funzionari provinciali

- documento istruttorio del 22/12/2022 inerente al recupero di rifiuti in procedura semplificata, assunto agli atti con protocollo n° 42198/2022;
- documento istruttorio del 22/12/2022 inerente alle emissioni in atmosfera, assunto agli atti con protocollo n° 42235/2022.



CONSIDERATO

- che, come si evince dai summenzionati elementi istruttori, le modifiche proposte dal gestore sono da considerarsi nel complesso sostanziali rispetto allo scenario precedentemente autorizzato;
- che l'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 59/2013, sancisce che il gestore che intende effettuare una modifica sostanziale presenta una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 dello stesso decreto;
- che l'articolo 6, comma 3, del D.P.R. 59/2013, sancisce che nei casi di modifica sostanziale la modifica comunicata non può essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione;
- che, da quanto sopra, deriva la necessità di adottare una nuova AUA in sostituzione di quella precedente.

CONSIDERATO ALTRESÌ

- che, come risulta dalla visura camerale, la Sig.ra Sara Burani, avente il ruolo di amministratore unico, è legale rappresentante della ditta in oggetto;
- che la Sig.ra Sara Burani ha conferito l'incarico per la sottoscrizione digitale dei documenti relativi al procedimento di che trattasi alla Sig.ra Enrica Roselli tramite procura speciale ai sensi dell'articolo 1392 C.C. assunta agli atti con protocollo n° 35503 del 21/10/2022;
- che la Sig.ra Sara Burani ha sottoscritto, tramite il suddetto procuratore speciale, l'istanza per l'ottenimento dell'AUA di che trattasi in qualità di gestore dello stabilimento.

RITENUTO che, alla luce di quanto sopra, l'esito complessivo dell'istruttoria sia favorevole all'accoglimento dell'istanza presentata dal gestore.

VISTI

- la legge 7 aprile 2014, n° 56 *"Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni"*;
- la legge regionale delle Marche 3 aprile 2015, n° 13 *"Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province"*;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"*, e in particolare l'articolo 19, comma 1, lettera g), concernente le funzioni della Provincia;



- il Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 13 del 10/06/2014, come successivamente aggiornato con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 56 del 20/12/2019;
- la legge 7 agosto 1990, n° 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

DATO ATTO

- che gli elaborati progettuali di seguito riepilogati sono quelli costitutivi della fisionomia essenziale del progetto:

- emissioni in atmosfera:
 - documentazione assunta agli atti con protocollo n° 35503 del 21/10/2022:
 - relazione tecnica (file "Relazione emissioni in atmosfera_C140_14.pdf.p7m");
 - planimetria (file "Planimetria emissioni in atmosfera_C140_15.pdf.p7m");
- impatto acustico:
 - documentazione assunta agli atti con protocollo n° 35503 del 21/10/2022:
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (file "dichiarazione_impatto_acustico_C140_04.pdf.p7m");
- scarichi delle acque reflue:
 - documentazione assunta agli atti con protocollo n° 14529 del 12/05/2021:
 - richiesta parere allaccio (file "134_Richiesta parere allaccio acque reflue_C120_02.pdf.p7m");
 - relazione fognature (file "Relazione fognature_C120_04.pdf.p7m");
 - domanda (file "Richiesta di autorizzazione allo scarico_C120_03.pdf.p7m");
 - planimetria (file "Tav. F - Schema fognature_C120_08.pdf.p7m");
 - documentazione assunta agli atti con protocollo n° 35503 del 21/10/2022:
 - relazione tecnica (file "Relazione scarichi idrici_C140_16.pdf.p7m");
 - planimetria (file "Allegato B.3_Planimetria scarichi idrici_C140_19.pdf.p7m");
- recupero di rifiuti in procedura semplificata:
 - documentazione assunta agli atti con protocollo n° 35503 del 21/10/2022:
 - relazione Tecnica Rifiuti ai sensi dell'art. 216, comma 3, del D. Lgs. n. 152/06 (file "Allegato A_Relazione Tecnica rifiuti_C140_07.pdf.p7m");



- carta Tecnica Regionale (file " Allegato B.1_Carta Tecnica Regionale 10.000_C140_08.pdf.p7m");
 - planimetria Impianto (file: "Allegato B.2_Planimetria impianto di recupero_C140_09.pdf.p7m");
 - estratto mappa catastale (file:"Allegato B.4_Estratto di mappa catastale_C140_10.pdf.p7m");
 - ricevuta diritti iscrizione semplificata al registro provinciale (file:"Allegato C_Diritti di iscrizione_C140_11.pdf.p7m");
 - certificato di compatibilità urbanistica (file"Allegato D_Certificato di compatibilita' urbanistica_C140_12.pdf.p7m");
 - relazione di sintesi (file:"Allegato E_Sintesi modifiche_C140_13.pdf.p7m");
 - relazione tecnica su modifiche proposte (file:"Modifica_attivita_ Rifiuti_ non_Pericolosi_C140_06.pdf.p7m");
- che l'adozione di una nuova AUA comporta la decadenza di quella adottata in precedenza, richiamata in premessa;
- che tutti gli atti normativi richiamati nella presente relazione sono da intendersi comprensivi, ove intervenute, delle successive modifiche e integrazioni.

Per tutto quanto sopra, all'esito dell'istruttoria condotta, il sottoscritto Tommaso Lani, titolare della P.O. 3.4 "Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA) – Fonti Energetiche" della Provincia di Pesaro e Urbino, in qualità di responsabile dell'endoprocedimento provinciale, ritenendo sussistenti i presupposti per accogliere l'istanza di che trattasi, propone:

A) l'adozione della nuova AUA da parte del Dirigente del Servizio;

B) l'adozione delle prescrizioni contenute nei seguenti documenti:

- documento istruttorio del 22/12/2022 inerente al recupero di rifiuti in procedura semplificata, assunto agli atti con protocollo n° 42198/2022;
- documento istruttorio del 22/12/2022 inerente alle emissioni in atmosfera, assunto agli atti con protocollo n° 42235/2022;
- autorizzazione allo scarico delle acque reflue adottata dal Comune di Urbania con provvedimento avente protocollo n° 15855 del 09/12/2022, assunto agli atti con protocollo n° 41098 del 14/12/2022;



C) che il titolo inerente all'impatto acustico venga sostituito senza l'imposizione di particolari prescrizioni, fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente, in quanto il Comune, in qualità di autorità competente, ha ritenuto di non doverne indicare.

Pesaro 22 DIC. 2022

IL RESPONSABILE DELL'ENDOPROCEDIMENTO PROVINCIALE

(Dott. Tommaso Lani)

LAT/eca



COMUNE DI URBANIA

PROVINCIA DI PESARO-URBINO
SERVIZIO AMBIENTE
piazza della Libertà, 1 - 61049 Urbania (PU)
tel. 0722313135 - fax 0722313177
e mail: ambiente@comune.urbania.ps.it
pec: comune.urbania@emarche.it

Pratica n. 17/2022
Prat SUAP 1409/2022
Prot n. 15855_2022.all.

li 09/12/2022

AUTORIZZAZIONE allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue provenienti da ATTIVITÀ PRODUTTIVE, ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e del P.T.A. del 26/02/2010 e s.m.i.

Ditta: Cartfer Urbania srl – P IVA 02718680412
Attività: Trattamento e recupero rifiuti non pericolosi : autolavaggio ad uso privato – cisterna carburante uso privato - ed acqua di 1^ pioggia -
Ubicazione: Loc Santa Maria del Piano n° 68- Comune di Urbania

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

Vista l'istanza AUA trasmessa dal SUAP in data 20/10/2022 e pervenuta al protocollo comunale al N° 13341 , presentata da:

- Ditta Cartfer Urbania srl , P.Iva 02718680412 con sede in Urbania, loc. Santa Maria del Piano, 68 , esercente l'attività di recupero rifiuti non pericolosi;

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 parte terza Sezione seconda e s.m.i.;

Viste le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque approvato con D.A.C.R. Marche 145 del 26/01/2010, pubblicato con il supplemento n° 1 al B.U.R. n. 20 del 26/02/2010 e s.m.i.;

Visto il Regolamento di Fognatura vigente;

Considerato che tale attività scarica in pubblica fognatura acque di lavorazione provenienti da trattamento e recupero rifiuti non pericolosi, autolavaggio ad uso privato, cisterna carburante uso privato, acque di 1^ pioggia;

Visto l'art. 107 del decreto 18/08/2000 n° 257 sull'ordinamento degli Enti locali;

Visti gli artt. 3 e 5 della legge 241/90 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole con prescrizioni rilasciato da Marche Multiservizi S.p.A.; in data 01/12/2022, acquisito al protocollo del Comune in data 15512 del 01/12/2022;

Ritenuto di dover procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali provenienti da autolavaggio ad uso privato – cisterna gasolio uso privato e prima pioggia del piazzale dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi, nel rispetto delle sottoelencate prescrizioni:

le caratteristiche qualitative dello scarico terminale in atto devono sempre rispettare:

- i limiti della Tab. 3 dell'All. 5, alla parte terza del D. Lgs. 152/06 (per scarico in acque superficiali);
- i limiti della Tab. 3 dell'All. 5, alla parte terza per le sostanze pericolose indicate nella Tabella 3/A e nella Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte Terza del D. Lgs. 152/06, per le sostanze prioritarie (P,E) e prioritarie pericolose (PP), indicate nella Tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell'Allegato 1 del D.MATTM 14/04/2009 n 56 (Tab. 1/A dell'All. 1 alla parte terza del D. Lgs. 152/06), nonché contenenti le sostanze comunque bioaccumulabili indicate nella Tab. 1/B del paragrafo A.2.7 dell'All. 1 del medesimo D.M. (Tab. 1/B dell'All. 1 alla parte terza del D. Lgs. 152/06) ; il limite di 50 volte lo standard di qualità più restrittivo stabilito nelle Tab. 1/A e 1/B dell'All. 1 alla parte terza, ove lo standard è indicato, per le sostanze non elencate nella Tab 3; il limite di 50 volte il limite di rilevabilità del metodo di rilevazione di riferimento, ove lo standard non è rilevato,
- i limiti di accettabilità previsti non possono essere raggiunti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo.

La Ditta in premessa dovrà fornire un referto, con prelievo e analisi redatte e validate da chimico iscritto all'ordine professionale, relativo allo scarico delle acque industriali che attesti il rispetto dei limiti sopra riportati.

Le analisi relative alla qualità dello scarico delle acque di lavorazione provenienti dall'Autolavaggio devono essere presentate entro un anno dal precedente referto (24/10/2022) successivamente con cadenza annuale e devono comprendere l'indagine dei seguenti parametri:

Ph	S.S.T.	BOD5
COD	CADMIO	CROMO TOTALE
NICHEL	PIOMBO	ZINCO
SOLFATI	CLORURI	FOSFORO TOTALE
AZOTO AMMONIACALE	AZOTO NITROSO	AZOTO NITRICO
AZOTO TOTALE	IDROCARBURI TOTALI	TENSIOATTIVI TOTALI

Le analisi relative alla qualità dello scarico delle acque di lavorazione provenienti dalla 1^ Pioggia devono essere presentate entro sei mesi dal precedente referto (24/10/2022) successivamente con cadenza semestrale e devono comprendere l'indagine dei seguenti parametri:

Ph	S.S.T.	BOD5
----	--------	------

COD	ALLUMINIO	ARSENICO
CADMIO	CROMO TOTALE	CROMO ESAVALENTE
FERRO	NICHEL	PIOMBO
RAME	ZINCO	SOLFATI
CLORURI	FOSFORO TOTALE	AZOTO AMMONIACALE
AZOTO NITROSO	AZOTO NITRICO	AZOTO TOTALE
IDROCARBURI TOTALI	TENSIOATTIVI TOTALI	

Tale referto si riferisce di norma al campione medio prelevato nell'arco di tre ore.

Qualora sussistessero situazioni tali che giustifichino un campionamento effettuato in tempi diversi, ciò dovrà essere riportato nello stesso rapporto di analisi, come previsto dal D. Lgs. 152/06 dell'All. 5 alla parte terza paragrafo 1.2.2.

Occorre mantenere accessibile per il campionamento ed il controllo il punto assunto per la misurazione degli scarichi (pozzetto fiscale indicato in planimetria) che non potrà subire modifiche non autorizzate.

Marche Multiservizi S.p.A. potrà, ogni qualvolta ritenuto necessario per avaria all'impianto di depurazione di Urbania - Dep. Santa Maria del Piano, per rottura delle linee o condotte fognarie ecc., per interventi di manutenzione o potenziamento, ecc far sospendere lo scarico sulla pubblica fognatura senza che la Ditta possa vantare compensi od indennizzi di sorta per interruzioni dei cicli produttivi.

Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e/o quantità dello scarico dovrà essere preventivamente autorizzata.

Dovrà essere data comunicazione immediata all'Autorità Competente e a Marche Multiservizi Spa di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che potranno costituire occasione di pericolo per la salute pubblica, per le reti di fognatura pubblica e per l'impianto generale di depurazione di Urbania - Dep. Santa Maria del Piano e/o per l'ambiente.

Nel caso di arresto degli impianti di pretrattamento, dovuti ad avaria o ad altri fatti imprevisti o imprevedibili, la Ditta è tenuta a darne immediata comunicazione all'Autorità Competente e a questa Società, prima telefonicamente e quindi in forma scritta.

La disattivazione degli impianti di pretrattamento per lavori di manutenzione programmata dovrà essere concordata con l'Autorità Competente e questa Società, alle quali vanno confermate, con comunicazione pec, le date di arresto e riattivazione degli impianti nonché ogni variazione dei tempi concordati e precedentemente comunicati.

La Ditta in oggetto dovrà garantire un appropriato sistema di autocontrolli, sugli impianti di trattamento e sulle acque reflue scaricate, volto a garantire il rispetto dei limiti di accettabilità fissati.

Resta l'obbligo di comunicare al gestore della pubblica fognatura e all'Autorità Competente le seguenti variazioni relative allo scarico in questione:

- Variazione intestazione Ditta
- Variazione della qualità dello scarico

- Variazione della quantità dello scarico

Ove la Ditta intenda ampliarsi, ristrutturarsi o trasferirsi in altro luogo dovrà richiedere una nuova autorizzazione allo scarico.

Resta inoltre inteso che:

- gli Enti preposti ed il personale tecnico di questa Società, sono autorizzati ad effettuare i controlli per la verifica di quanto dichiarato ai sensi dell'art.128 del D. Lgs. 152/06;
- l'inosservanza delle prescrizioni sopra riportate comporta l'adozione dei provvedimenti di cui all'art.130 del D. Lgs. 152/06 nonché l'applicazione delle sanzioni specificate dal Titolo V della Parte Terza Sezione Seconda del D. Lgs. 152/06;
- il presente parere si intende rilasciato per quanto di competenza della scrivente:
 - sotto l'osservanza di tutte le leggi ed i regolamenti in vigore, anche se non espressamente richiamati nel presente atto;
 - fatti salvi altri pareri, nulla osta, autorizzazioni di competenza di altri Enti.
 - Fatti salvi i diritti di terzi, verso i quali il soggetto si assume ogni responsabilità;

Il presente Nulla Osta è rilasciato per gli usi consentiti dalla legge.

Il presente Nulla Osta DECADE qualora non permangano più le condizioni per le quali è stato rilasciato, con particolare riferimento alla quantità ed alla qualità dello scarico dichiarati.”

Per quanto sopra richiamato

AUTORIZZA

la Ditta Cartfer Urbania srl , P.Iva 02718680412 con sede in Urbania, loc. Santa Maria del Piano,68, titolare dello scarico di che trattasi, ad effettuare lo scarico di acque reflue industriali in premessa citate, nella pubblica fognatura, nel rispetto delle sopra elencate prescrizioni.

Si rappresenta ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90 che la presente autorizzazione può essere impugnata dinanzi al T.A.R. entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale, oppure 120 giorni, con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Il Responsabile
del Settore Gestione Territorio
STORONI arch.Luca



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Registro per le Determine N. 1472 DEL 27/12/2022

**OGGETTO: D.P.R. 13 MARZO 2013, N° 59 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE -
DITTA CARTFER URBANIA SRL - SEDE LEGALE E STABILIMENTO IN VIA SANTA
MARIA DEL PIANO N° 68 COMUNE DI URBANIA (PU) - SVOLGENTE L'ATTIVITÀ DI
RECUPERO DI RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA.**

Si certifica che l'atto in oggetto viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio on line di questa
Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi.

Pesaro, li 27/12/2022

L'Addetto alla Pubblicazione
PACCHIAROTTI ANDREA
sottoscritto con firma digitale